
ALLEGATO 9

PAGINA BIANCA

Annesso n. 1 delibera n. 14
verbale n. 170 del COCER/CC

ARMA DEI CARABINIERI
Consiglio Centrale di Rappresentanza
Sezione Carabinieri

P R E M E S S A

Con l'entrata in vigore del **NUOVO ORDINAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**, scioglimento delle Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza e conseguente istituzione della **POLIZIA DI STATO** (Legge 1/4/1981 n. 121 - G.U. 10/4/1981 n. 100 - supplemento), veniva tra l'altro introdotta la nuova figura dell' **ISPETTORE**.

Tale nuovo ruolo è stato collocato in una posizione intermedia tra quella del maresciallo/sovrintendente e quella della qualifica dei funzionari (ufficiale inferiore) con compiti peculiari di polizia giudiziaria ed investigativa.

Infatti, nell'art. 43 della Legge 121/1981, riguardante il trattamento economico, veniva riconosciuto alla nuova categoria, nella qualifica iniziale, il VI livello retributivo, potendo così agevolmente ritenersi omologa alla carriera di concetto nei restanti comparti della Pubblica Amministrazione.

Anche per il concorso pubblico di accesso, infatti, veniva previsto, il requisito del diploma di scuola media superiore.

La figura del sottufficiale veniva equiparata a quella dei sovrintendenti, per i quali, laddove ne venivano delineate le funzioni, si ribadiva che esse dovevano essere esecutive, tanto che per l'accesso a tale carriera (per altro non consentito dall' esterno) è necessaria la sola licenza media inferiore.

E' notorio che nella configurazione delle FF.AA. (alle quali si rifaceva anche il disciolto corpo guardie di P.S.) non è contemplata la carriera di concetto. La carriera esecutiva è quella dei graduati e carabinieri ed anche quella dei sottufficiali e poi si passa alla carriera direttiva e dirigenziale (ufficiali inferiori , superiori e generali).

Le funzioni di concetto sono sempre state svolte, di fatto, dai sottufficiali, spesso, segnatamente, dai marescialli.

Sicuramente in virtù di quanto sopra, sia con modalità dirette che attraverso concorsi ad hoc, la quasi totalità dei marescialli dell' ex corpo guardie di PS è transitata negli ispettori, così come, recentemente (Legge nr. 395 del 15/12/1990) è stato previsto il transito dei marescialli dell' ex corpo agenti di custodia nei ruoli degli ispettori della polizia penitenziaria.

Già di per se tale normativa ha generato doglianze negli ex brigadieri e vicebrigadieri del disciolto corpo guardie di PS, peraltro legittime, e non si può pure non rilevare come l' impiego di taluni degli ex marescialli ora divenuti ispettori non sia stato affatto conforme ai dettami della Legge 121/1981.

Purtroppo, per molteplici cause, non sono state armonizzate nei vari corpi di polizia le funzioni delle categorie per così dire intermedie, ovvero sottufficiali e sovrintendenti/ispettori: infatti, tenendo conto della Legge 121/1981 e successivi decreti delegati 335/1982 e seguenti, che stabiliscono le funzioni per il personale della polizia di Stato con mansioni di polizia e quelle del regolamento organico per l' Arma dei Carabinieri (R.D. 14/6/1934 n. 1169) e regolamento generale per l' Arma dei Carabinieri (pubblicazione del Comando Generale Arma del 1984) è stata fatta rimarcare tale disomogeneità attraverso una serie di ricorsi giurisdizionali, il cui iter si è finalmente concluso con la sentenza del TAR Lazio che ha recepito la pronuncia della Corte Costituzionale n. 277 del 3-12/6/1991, che ha fatto decadere l' equiparazione tra i sottufficiali dei carabinieri (e, per estensione, della Guardia di Finanza) ed i sovrintendenti della Polizia di Stato, sancendo - è bene qui ricordarlo e ribadirlo

- l'equivalenza delle funzioni secondo lo specchio qui di seguito riportato:

VICEBRIGADIERE	= SOVRINTENDENTE CAPO
BRIGADIERE	= VICE ISPETTORE
MARESCIALLO Ordinario	= ISPETTORE
MARESCIALLO Capo	= ISPETTORE PRINCIPALE
MARESCIALLO Maggiore	= ISPETTORE CAPO

e la
conseguente
equiparazione
economica.

Ma oltre che in relazione alle funzioni, esisteva - ed esiste - anche un' altra sperequazione, generata dall' emanazione della Legge 212/1983.

Tenuto conto della preesistenza della Legge 121/1981 e del decreto 335/82, nei lavori per la promulgazione della successiva Legge 212/1983 si sarebbe, quantomeno, dovuto tenere conto dell'equiparazione allora vigente, tra sovrintendenti e sottufficiali ed armonizzarne la progressione e lo sviluppo di carriera.

Viepiù con l' istituzione della Polizia di Stato, gli Ufficiali del disciolto Corpo Guardie di PS sono stati fatti transitare nella carriera dei funzionari, con progressione e conseguente trattamento economico senz'altro più favorevole.

Con l' emanazione della Legge 216/1992, che ha esteso il trattamento economico conseguito dai sottufficiali dei carabinieri, attraverso il riconoscimento delle funzioni svolte, è stata finalmente consentita, con apposita delega al Governo, una futura perequazione delle carriere e, quindi, dei trattamenti economici tra le varie forze di polizia, indipendentemente dallo status attraverso revisione dei ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l' istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi.

Ma, nel contesto sopra indicato, per non incorrere nelle stesse manchevolezze sopra evidenziate, foriere di malcontento e frustrazione tra il personale di tutte le Forze di Polizia, che genera, naturalmente, la proposizione di contenzioso giurisdizionale con conseguenti "rincorse", non si può prescindere da una, seppure sommaria comparazione, tra gli ordinamenti del personale delle Forze di Polizia, indipendentemente dal loro status; in questa prospettiva non si può non rimarcare come l' enunciazione della Legge 216/1992 sia ancora limitativa, laddove esclude, a priori, le categorie direttive e dirigenziali.

Per la definitiva risoluzione della problematica sarebbe auspicabile che le istituzioni a ciò preposte varino, in tempi brevi, un vero e proprio **TESTO UNICO DELLE FORZE DI POLIZIA** indicate nell'art. 16 della Legge 121/1981, indifferentemente dal loro status, che ne stabilisca i rispettivi ordinamenti del personale, accessi e sviluppi di carriera, trattamento economico, funzioni, delineando con chiarezza i profili professionali relativi a ciascuna categoria e, all' interno di queste, per ciascun grado o qualifica e, non ultimo, che ne esamini compiutamente ed in maniera chiara ed inequivocabile compiti, prerogative e quant' altro necessario, nel quadro delle iniziative già intraprese circa il coordinamento.

Ferme rimanendo le funzioni ed attribuzioni fissate nei rispettivi ordinamenti del personale ed agendo, seppur in senso innovativo, senza tenere conto gli uni degli altri, in maniera del tutto autonoma, dovendosi poi necessariamente operare una equiparazione di natura stipendiale, non si farebbe altro che dare la stura ad una nuova stagione di malcontento, ricorsi e successivi parziali provvedimenti di aggiustamento, che sembra non sia pessimistico definire addirittura interminabili.

Qualcosa deve essere senz'altro modificato un pò per tutte le Forze di Polizia, indipendentemente dal loro status, di comune accordo ed in sede di trattazione unitaria, per accessi e sviluppi di carriera, tenendo però presente che, allo stato attuale, all' Arma dei Carabinieri non manca ormai il ruolo degli ispettori, ma quello dei sovrintendenti, eccezion fatta per i soli vicebrigadieri i quali sono stati equiparati alla qualifica apicale di tale ruolo .

LA LEGGE 1/4/1981 N. 121

Innanzitutto

l' art. 16 della Legge (Capo I - Amministrazione della Pubblica Sicurezza e coordinamento delle Forze di Polizia), stabilisce che, ai fini della tutela dell' ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato, sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

- a) l' Arma dei Carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
- b) il Corpo della Guardia di Finanza, per il concorso al mantenimento dell' ordine e della sicurezza pubblica.

Per quanto attiene il capo a), si asserisce che:

- * non ha ancora trovato concreta applicazione;
- * prefigura sostanzialmente una Istituzione Militare, sganciata da ogni vincolo di appartenenza all' Esercito;

* permette di dare corpo ad un autonomo e sostanzialmente omogeneo "comparto di sicurezza", conferendo razionalità, unicità ed interdipendenza alla definizione delle sue componenti, alla loro consistenza organica, all'attribuzione di ruoli, qualifiche e funzioni dei loro appartenenti, nonché all'individuazione del trattamento economico corrispondente.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo di Polizia Penitenziaria (ex Corpo degli Agenti di Custodia -Legge 15/12/1990 n. 395 art. 1 commi I e III) e il Corpo Forestale dello Stato.

Il capo III della detta Legge sancisce il nuovo ordinamento del personale della Polizia di Stato.

In particolare, nell'art. 36 nr. 11, il personale esplicante funzioni di polizia veniva suddiviso nei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori, dei commissari e dirigenti, con la osservanza delle seguenti disposizioni:

1) al personale appartenente al ruolo degli agenti sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di agente di P.S. e di P.G.;

2) al personale appartenente al ruolo degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di agente di P.S. e di P.G., nonché eventuali incarichi specialistici di coordinamento e di comando di uno o più agenti in servizio operativo;

3) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite funzioni dello stesso ambito, ma di più alto livello rispetto a quelle di cui al numero precedente, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di ufficiale di P.G., nonché comando di posti di polizia o di piccole unità operative cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; devono essere previste almeno quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;

4) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite specifiche funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa; sono altresì attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unità operative e la responsabilità per le direttive o le istruzioni impartite nelle predette attività e per i risultati conseguiti.

In caso di temporanea assenza o di impedimento, possono sostituire il titolare nella direzione di uffici o di reparti. Devono essere previste quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni.

Sempre nel citato art. 36, al n. XVII, veniva sancito che l'accesso al ruolo dei sovrintendenti avvenga mediante concorso interno, per esame teorico-pratico, al quale sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti, che abbiano almeno quattro anni di servizio complessivo e superino successivamente un corso di formazione tecnico-professionale.

Infine pare opportuno sottolineare come nell'art.36 della Legge 121/1981, al N. X siano state stabilite le tanto discusse modalità di accesso del personale del disciolto Corpo delle Guardie di P.S. nei ruoli dei Sovrintendenti e degli Ispettori, tenendo conto dei gradi in loro possesso o, per gli appuntati, dell'essere risultati vincitori del concorso sottufficiali, ancorché non ammessi a relativo corso.

Da ultimo, al n.31 del citato Art.36, veniva previsto che i sottufficiali e guardie del Corpo Guardie di P.S. in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti per l'accesso al ruolo dei commissari e con almeno cinque anni di servizio complessivo, accedano a domanda, alla qualifica iniziale (vice commissario, equiparata al grado di tenente) della carriera di commissario, nei limiti di un quarto dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio e colloquio. I vincitori del concorso dovranno frequentare un corso di aggiornamento professionale.

Nell'art.37 L.121/81 veniva sancita l'articolazione del ruolo degli Ispettori in quattro qualifiche: vice ispettore, ispettore, ispettore principale e ispettore capo, fissandone la dotazione organica complessiva in 7.000 unità (rispettivamente 2.500, 2.000, 1.500 e 1.000), riducendo la consistenza organica dei ruoli subalterni dei sovrintendenti e degli assistenti-agenti, in maniera proporzionale, di 7.000 unità.

L'art.43 L.121/81 sanciva, come è noto, il trattamento economico del personale stabilendo, nella tabella allegata, l'equiparazione ai fini stipendiali tra le varie Forze di Polizia, non prevedendo riscontro per il ruolo degli ispettori, equiparando i sottufficiali ai sovrintendenti.

Sia tale equiparazione che i livelli retributivi indicati nell'art.43 sono stati superati in forza di ricorsi giurisdizionali e, da ultimo, della legge n.216 del 6/3/1992.

Il capo IV della legge 121/81 regola l'ammissione, istruzione e formazione del personale (art.45 e segg.).

L'art.45 premette che per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'assunzione del personale che presta funzione di Polizia non si applicano, tra l'altro, le disposizioni di legge per l'aumento di età per l'ammissione al pubblico impiego.

L'art. 47 sancisce che l'assunzione degli agenti avviene mediante concorso pubblico, di preferenza bandito per l'assegnazione al servizio in determinate Regioni. Ottenuta la nomina ad agente i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella Regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio.

I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti e frequentano un corso di cui al successivo art. 48 presso le scuole per agenti, della durata stabilita in 12 mesi diviso in due semestri. Al termine del primo vengono nominati agenti in prova dopodiché, al superamento dell'esame finale, vengono immessi nel ruolo degli agenti. L'ultimo comma dell'art.48 stabilisce altresì che gli allievi e gli agenti in prova non possono essere impiegati in servizi di polizia salvo i servizi di caserma.

Per il ruolo dei sovrintendenti l'art.51 stabilisce che il concorso interno ed il corso di formazione tecnico-professionale vengano banditi secondo appositi regolamenti approvati con D.P.R. delegati e svolti presso l'istituto per sovrintendenti.

Agli artt. 52 e 53 sono stabilite le modalità di accesso al ruolo degli ispettori per concorso pubblico, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30 in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente. Il limite di età è elevato a 40 anni per gli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti e degli agenti assistenti, fermi restando gli altri titoli. **Inoltre la facoltà è aperta ai sovrintendenti fino a 40 anni che abbiano compiuto 5 anni di servizio, a prescindere dal titolo di studio.**

Il corso, tenuto presso l'istituto di formazione per ispettori doveva avere la durata di 18 mesi, al termine del quale viene conseguita la qualifica di vice ispettore in prova.

In questa trattazione non si può prescindere dall'esaminare le modalità di accesso ai ruoli direttivi della polizia di stato, sanciti dagli artt. 55, 56 e 58 della Legge 121/1981.

Innanzitutto abbiamo visto come all'art. 36 n. 31 sia stato previsto l'accesso alla qualifica di vice commissario (equiparato al grado di tenente), con una riserva di posti (un quarto) mediante concorso riservato ai sottufficiali ed appuntati/guardie del disciolto Corpo Guardie di P.S. in possesso di laurea in giurisprudenza o scienze politiche e successiva frequenza di un corso di aggiornamento professionale. Evidentemente tale disposizione aveva carattere di transitorietà.

Nella norma, la nomina a vice commissario avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare tutti i cittadini italiani di età non superiore ai 28 anni in possesso di laurea in giurisprudenza o scienze politiche, con riserva di un sesto dei posti disponibili per gli appartenenti al ruolo degli ispettori (senza distinzioni di qualifica) sempre in possesso della laurea in giurisprudenza o scienze politiche, con limite di età elevato a 38 anni. I vincitori di concorso devono poi svolgere un corso teorico pratico della durata di 9 mesi presso lo Istituto Superiore di Polizia istituito col successivo art. 58, che contiene la delega al Governo per le modalità tecnico-esecutive ed il bando del relativo concorso di ammissione. In tale disposizione legislativa veniva stabilito che il concorso deve essere riservato ai cittadini italiani di età non superiore ai 21 anni in possesso di titolo di studio di scuola media superiore, limite di età elevato a 30 anni per gli appartenenti ai ruoli degli assistenti - agenti, sovrintendenti ed ispettori della polizia di Stato, sempre in possesso del titolo di studio richiesto. La durata del corso veniva stabilita in 4 anni, al termine dei quali viene conseguita la nomina a vice commissario in prova. Al termine del primo biennio viene raggiunta la nomina ad aspirante vice commissario in prova (potrebbe agevolmente ritenersi l'equivalente del grado di sottotenente) ed assunto l'impegno a rimanere in servizio per 5 anni dopo la fine del corso.

Nella legge 121/81 è stato anche istituito, per tutte le qualifiche della polizia di Stato, il ruolo tecnico.

Nel capo VIII, norme transitorie e finali, all'art. 101 sono state abrogate tutte le norme che disciplinavano il matrimonio per il personale dell'amministrazione della P.S., mentre all'art. 107 è stato consentito il passaggio ad altre amministrazioni civili o militari dello Stato.

In particolare tale materia veniva rimandata al Governo, col dettato di alcuni criteri base, tra i quali, al numero 2, quello di consentire al personale del disciolto Corpo delle Guardie di P.S. il passaggio, conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, in altre forze di polizia, con possibilità di esercitare tale facoltà non oltre tre mesi dall'attuazione dei decreti delegati.

Con l'emanazione del D.P.R. 24/7/1981 n. 551, nell'art. 3, veniva consentito il passaggio per gli appartenenti al disciolto Corpo Guardie di P.S. nei Carabinieri, Guardia di Finanza ed Agenti di custodia con le modalità stabilite negli artt. 4 e seguenti, in soprannumero agli organici ricevuti, mantenendo i gradi rivestiti nell'Amministrazione di provenienza.

D.P.R.24/4/1982 NN.335 - 336 (DECRETI DELEGATI)

Il 24/4/1982 venivano emanati i decreti delegati, che stabiliscono l'ordinamento e l'inquadramento nei ruoli del personale della Polizia di Stato che esplicano funzioni di polizia (G.U.n.158 DEL 10/6/1982).

Innanzitutto la previsione iniziale di due distinti ruoli per gli assistenti e per gli agenti è stata superata con l'art.1 della legge 12/8/1982 n.569, che ha creato l'unico ruolo degli agenti ed assistenti, suddiviso nelle quattro qualifiche di agente, agente scelto, assistente ed assistente capo, col seguente attuale sviluppo di carriera: dopo 5 anni di servizio (compreso il corso) promozione ad agente scelto, dopo ulteriori 5 anni (al raggiungimento del 10° anno di servizio) promozione ad assistente, dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di assistente, promozione ad assistente capo.

Per quanto concerne le funzioni, capi II e III, art.5 e 9, le stesse risultano sostanzialmente invariate rispetto alla formulazione della legge 121/81, con l'introduzione di compiti di addestramento del personale.

Al capo IV viene esaminato il ruolo dei sovrintendenti, articolato nelle 4 qualifiche di vice sovrintendente, sovrintendente, sovrintendente principale, e sovrintendente capo, stabilendo negli artt. 18 e 19 le modalità di accesso per concorso interno riservato al personale con 4 anni di servizio, con successiva frequenza di un corso di formazione tecnico-professionale della durata di 6 mesi.

Le promozioni sono stabilite negli artt.22, 23 e 24. In particolare, raggiunta la qualifica di vice sovrintendente, dopo 3 anni di permanenza, a ruolo aperto, con scrutinio per merito assoluto, viene conseguita la qualifica di sovrintendente. A ruolo aperto e per merito comparativo, dopo 5 anni di permanenza nella qualifica precedente, si raggiunge la promozione a sovrintendente principale.

La promozione alla qualifica apicale di sovrintendente Capo può avvenire sia per scrutinio per merito comparativo, dopo 3 anni di permanenza nella qualifica di sovrintendente principale, o dopo 5 anni per merito assoluto.

Le funzioni sono stabilite dall'art. 17, che attribuisce ai sovrintendenti le qualifiche di ufficiale di P.G. ed agente di P.S. e recita testualmente:

I vice-sovrintendenti e sovrintendenti svolgono mansioni esecutive richiedenti una adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerenti alle attribuzioni di ufficiale di P.G. ed agente di P.S.. Al suddetto personale può essere altresì, affidato il comando di più agenti in servizio operativo o di piccole unità operative, cui impartisce ordini dei quali controlla la esecuzione di cui risponde. Collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento.

Ai sovrintendenti principali, oltre a quanto già specificato possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini; può essere altresì affidato il compito di sostituire i superiori gerarchici nel comando di polizia o di unità equivalenti, in caso di temporanea assenza o impedimento o per esigenze di servizio.

Ai sovrintendenti capo, oltre a quanto già specificato, sono attribuite mansioni richiedenti una particolare preparazione professionale ed il comando di posti di polizia o unità equivalenti.

Inoltre il personale del ruolo sovrintendenti svolge, in relazione alla professionalità posseduta, anche compiti di addestramento del personale.

Al capo V viene esaminato il ruolo degli Ispettori, costituito dalle quattro qualifiche di Vice ispettore, ispettore, ispettore principale, ispettore capo, le cui modalità di accesso sono state già regolate nella legge 121/81, alla quale si rifa l'articolo 27.

Le promozioni sono stabilite nei successivi articoli 28,29,30 e 31 che indicano in 5 anni (compreso il periodo di frequenza del corso) la permanenza in servizio dei vice ispettori, per la promozione ad ispettore mediante scrutinio per merito assoluto. La promozione ad ispettore principale avviene per concorso per titoli di servizio ed esame -colloquio al quale sono ammessi gli ispettori con 5 anni di permanenza nella qualifica, mentre l'ulteriore promozione a ispettore capo avviene mediante scrutinio per merito comparativo, dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di ispettore principale.

Le funzioni sono stabilite dall'art.26 che sancisce per gli ispettori le attribuzioni di ufficiali di P.G. ed agente di P.S.

Inoltre recita che nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono diretti collaboratori dei commissari e dei dirigenti.

Nel dettaglio, i vice ispettori e gli ispettori svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa, e possono sostituire i superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento. Gli ispettori possono altresì essere preposti alla direzione di unità operative di carattere investigativo, con le connesse responsabilità per le direttive ed istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.

Agli ispettori principali ed ispettori capo, oltre alle funzioni suddette, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità operative e di carattere investigativo, nell'ambito delle direttive generali, con piena responsabilità per l'attività svolta. Solo in caso di assenza od impedimento, gli ispettori principali e capo possono sostituire il titolare, che non sia autorità locale di P.S., nella direzione di uffici o reparti.

Il personale del ruolo ispettori svolge anche compiti di formazione o istruzione del personale.

Infine, al capo VI, è regolamentato il ruolo dei commissari, articolato in 4 qualifiche, a fianco delle quali, per comodità, viene indicato il grado corrispondente degli ufficiali: vice commissario (tenente), commissario (capitano), commissario capo (maggiore) e vice questore aggiunto (tenente colonnello).

Come si può notare, i funzionari della polizia di Stato sono suddivisi in ruolo direttivo e ruolo dirigenziale (tre qualifiche), mentre -come è noto- gli ufficiali sono suddivisi in inferiori, a loro volta suddivisi in subalterni (sottotenente e tenente) e capitani, superiori (maggiore, tenente colonnello e colonnello) e generali (tre gradi).

Si nota immediatamente l'assenza di un corrispettivo per il grado di sottotenente.

Nella presente trattazione, volta all'esame, principalmente, dei ruoli degli appuntati-carabinieri e dei sottufficiali, con loro corrispettivi, si omette la disamina del ruolo dei dirigenti, ma non è possibile, per i motivi appresso illustrati, prescindere da quella dei direttivi ed equiparati, ovvero degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso.

L'accesso al ruolo dei commissari è regolato dall'art. 34, che rimanda alla legge 121/81.

Qui conviene riepilogare che l'immissione in ruolo può avvenire in due distinte modalità: concorso pubblico per laureati, con elevazione del limite di età per gli appartenenti agli altri ruoli della polizia di Stato, fermo restando il titolo di studio e frequenza di un corso di nove mesi; concorso pubblico riservato ai diplomati con limite di anni 21 (elevato per gli appartenenti alla polizia di Stato per l'accesso alla scuola superiore di polizia che ha durata 4 anni).

Al superamento dei suddetti corsi, il personale idoneo raggiunge la qualifica iniziale di vice commissario che, è bene rammentarlo, è equiparata al grado di tenente.

La progressione di carriera é regolata dagli artt. 35, 36 e 37, che stabiliscono la permanenza di due anni nella qualifica di vice commissario per il conseguimento di quella di commissario (capitano), di tre anni e sei mesi in tale ultima qualifica per il raggiungimento di quella di commissario capo (maggiore); dopo quattro anni di servizio effettivo nella qualifica viene raggiunta quella di vice questore aggiunto (tenente colonnello).

Di contro, la progressione di carriera per gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri prevede la permanenza di due anni nel grado di sottotenente, di tre anni nel grado di tenente, di dieci anni nel grado di capitano e di quattro anni nel grado di maggiore per l'accesso ai rispettivi gradi superiori.

Ciò evidenzia una grave sperequazione se si considera che i funzionari della Polizia di Stato accedono al grado intermedio di commissario capo (corrispondente per l'Arma dei Carabinieri al grado di maggiore) dopo soli cinque anni e sei mesi mentre l'omologo dell'Arma consegue lo stesso grado dopo ben quindici anni e l'accesso al grado apicale direttivo ha luogo per la Polizia di Stato dopo nove anni e sei mesi contro i diciannove anni previsti per gli ufficiali dell'Arma.

Le funzioni sono regolate dall'art. 33, che rimanda all'art. 36 paragrafo II n. 5 della legge n. 121/81 e sancisce per il ruolo dei commissari le attribuzioni di ufficiale di P.S. e di P.G. e specifica che i vice commissari e commissari espletano tali funzioni in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici e dei reparti cui sono addetti. Ai commissari (capitani) é altresì, affidata la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. In caso di assenza od impedimento, i vice commissari (tenenti) sostituiscono il titolare nella direzione dell'ufficio o del reparto.

Ai commissari capo ed ai vice questori aggiunti (maggiori e tenenti colonnelli) sono anche attribuite funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità organiche e sono preposti ad uffici o reparti non riservati a personale del ruolo dei dirigenti, dei quali, comunque, sono i collaboratori e che sostituiscono nella direzione di uffici o reparti in caso di loro impedimento od assenza.

Tutti gli appartenenti al ruolo svolgono, altresì, funzioni di addestramento, istruzione e formazione del personale.

Di contro nell'Arma dei Carabinieri i tenenti colonnelli, specie quando sono preposti al Comando di Gruppo, espletano funzioni squisitamente dirigenziali, ed i capitani preposti al Comando di Compagnia funzioni direttive qualificate. Infatti si legge nel Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri:

- " COMANDANTE DI GRUPPO:

E' il propulsore, regolatore e coordinatore di tutte le attività dell'Arma nella provincia ed esplica la sua azione direzionale nel quadro delle direttive superiori e delle particolari esigenze dell'ordine e della sicurezza pubblica della giurisdizione.

E' responsabile del funzionamento e dell'attività dell'Arma nella provincia, ed al capoluogo - pur lasciando ai comandanti in sede la necessaria libertà d'azione e l'adeguata responsabilità - interviene nell'organizzazione del servizio informativo e dell'attività di vigilanza preventiva.

Nel campo della polizia giudiziaria, porta il suo personale contributo perchè le indagini siano condotte con assiduo impegno; coordina le investigazioni allorchè si estendono a tutto il territorio di giurisdizione e ne assume la direzione quando lo esigano la eccezionale gravità o la particolare risonanza dei delitti verificatisi.

Egli deve avere altresì una profonda conoscenza della provincia, considerata nei suoi vari aspetti, sì da essere in grado di riferire superiormente con immediatezza su fatti, avvenimenti e situazioni di particolare rilievo.

Ispeziona tutte le volte gli è possibile i servizi effettuati dai comandi dipendenti.

Mantiene le relazioni col prefetto, col procuratore generale della Repubblica e col comandante del presidio; egli, quando lo ritiene necessario, prende contatti col questore per trattare le questioni che interessano l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza. (Per la legione di Roma vigono particolari disposizioni).

... omissis ..."

Inoltre, ai sensi della legge 121/1981, fa parte del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;

- "COMANDANTE DI COMPAGNIA:

Il comandante di compagnia:

- dirige, coordina, attiva e controlla l'attività dei reparti dipendenti inserendosi di fatto nel settore operativo con una diretta, vigorosa, responsabile partecipazione personale;

- integra l'attività di vigilanza preventiva e repressiva delle stazioni dipendenti organizzando l'attuazione di servizi a largo raggio nell'ambito della propria circoscrizione territoriale;

- in caso di agitazione e di perturbamento dell' O.P. regola e dirige personalmente l'azione dei reparti dipendenti;

- pone vigile e costante cura - spronando al caso i meno attivi - perchè nel settore della P.G. i risultati siano positivi, intervenendo di persona, ove necessario, per indirizzare e coordinare le indagini, ed assumendo la direzione di quelle concernente i delitti più gravi;

- ispeziona con frequenza i servizi effettuati dalle stazioni della sede e distaccate, compresi quelli disposti per la traduzione di detenuti. Egli fa ciò in occasione dei servizi fuori residenza; comunque nel corso del mese deve ispezionare almeno due servizi.

... omissis ..."

REGOLAMENTO ORGANICO E REGOLAMENTO GENERALE PER L'ARMA DEI CC.

(R.D. 14/6/1934 N. 1169 E PUBBLICAZIONE DEL 1984)

Nel capitolo III del R.D. 14/6/1934 n. 1169, regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, vengono sanciti i criteri per il reclutamento del personale.

L'art. 22 stabilisce che gli ufficiali in servizio permanente sono reclutati con il grado di sottotenente:

- * dagli allievi dell'Accademia Militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla legge 18/12/1964 n. 1414;
- * dagli ufficiali inferiori di complemento i quali, compiuto il servizio di prima nomina ed ammessi al corso di cui alla legge 1414/64, lo abbiano superato;
- * dai marescialli che, ammessi a concorso per titoli ed esami di cui alla legge 1414/64, lo abbiano superato;
- * dai brigadieri, muniti di uno dei titoli di studio prescritti per l'Accademia, che abbiano maturato sette anni di anzianità nel grado (al 31 ottobre dell'anno di pubblicazione del concorso) e superato l'apposito concorso per titoli ed esami, ai sensi della legge 4/7/1984 n. 324.

Attualmente, per quanto attiene all'ufficiale di complemento, ai marescialli ed ai brigadieri, il grado di sottotenente in s.p.e. viene conseguito dopo il superamento del concorso e non all'esito del relativo corso applicativo.

L'articolo 23 regola l'arruolamento sia dei carabinieri che dei sottufficiali; rispetto alla formulazione iniziale sono intervenute diverse modifiche, innanzitutto col decreto luogotenenziale del 9/11/1945 n.857 e successive modificazioni, fino ad arrivare alla legge 1/2/1989 n.53.

Ai capitoli IX e X (artt. da 43 a 49) sono stabilite le prerogative per gli ufficiali ed i sottufficiali per le quali, in linea di massima e per quanto può avere importanza nella presente trattazione, viene rimandato ai regolamenti dell'Arma.

In fine, il capitolo XI stabilisce le speciali qualifiche ed attribuzioni degli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri (dizione modificata dalla legge 53/89).

Nell'art.50 viene sancito che gli ufficiali (generali esclusi) ed i sottufficiali sono ufficiali di P.G. e gli appuntati e carabinieri sono agenti di P.G.;

Nell'art.51 viene sancito che gli ufficiali dei carabinieri hanno le stesse attribuzioni e prerogative degli ufficiali di P.S. ad eccezione delle mansioni di polizia prettamente amministrativa . Quando, nella esplicazione di mansioni inerenti all'esercizio di funzioni devolute dalle leggi di polizia agli ufficiali di P.S. concorrono contemporaneamente ufficiali dei carabinieri e funzionari di P.S., la direzione del servizio é demandata a questi ultimi.

I sottufficiali, appuntati e carabinieri sono agenti di P.S.

Per quanto riguarda il regolamento generale dell'Arma, emanato dal Comando Generale, anche per ragioni di sintesi, vale la pena di riepilogare soltanto brevemente, dal titolo II, doveri ed attribuzioni degli ufficiali e sottufficiali, il capitolo VII la figura del comandante di stazione (maresciallo o brigadiere), di cui al numero 47:

" Il comandante di Stazione ha la direzione immediata del servizio istituzionale nella circoscrizione del suo reparto, risponde personalmente della regolare e tempestiva esecuzione degli ordini e delle richieste ricevute e, nei limiti della sua competenza, predispone ed attua le misure ritenute necessarie per il mantenimento dell'ordine e sicurezza pubblica, prospettando sollecitamente al superiore diretto le esigenze che non possa fronteggiare o i servizi che non possa eseguire con i mezzi a sua disposizione.

A tal fine si tiene al corrente della situazione, portando la propria attenzione su tutto quanto possa direttamente od indirettamente interessare il servizio, in modo da non farsi sorprendere dagli eventi e da essere sempre in grado di svolgere azione pronta, energica ed adeguata alle necessità contingenti.

In particolare ha l'obbligo:

a) di dirigere i servizi della stazione, partecipandovi egli stesso tutte le volte che ne ravvisi la necessità, capeggiando però sempre quelli più importanti;

b) di eseguire o dirigere i servizi di polizia giudiziaria, avvalendosi, per i reati di minore gravità, dell'opera di sottufficiali dipendenti ed impiegando adatti appuntati e carabinieri per le indagini di minore rilievo;

c) di assumere le informazioni, avvalendosi, per quelle di minore importanza, dell'opera di dipendenti, i quali saranno responsabili dell'esattezza di quanto riferiscono;

d) di assistere, salvo impedimento, alle feste, alle fiere ed alle pubbliche riunioni;

e) di visitare almeno una volta al mese le sedi dei comuni e le frazioni di essi compresi nel territorio della stazione, per tenersi costantemente al corrente dei fatti, degli avvenimenti e delle situazioni locali.

Per motivi di eccezionale gravità ed urgenza, può richiedere alle stazioni viciniori rinforzi od altra forma di collaborazione e deve a sua volta aderire ad analoghe richieste, informandone in un caso o nell'altro il superiore diretto.

Mantiene con le autorità civili e militari le relazioni prescritte dal regolamento organico e fornisce loro le notizie ed informazioni previste dallo stesso regolamento."

Al capitolo VIII, n.48, i compiti del vice comandante e dei sottufficiali in sottordine presso la stazione:

" a) I sottufficiali in sottordine, pur partecipando - di massima - ai normali servizi istituzionali, coadiuvano attivamente il comandante della stazione nell'assolvimento dei compiti di polizia giudiziaria, dei servizi informativi e nell'espletamento delle relative pratiche d'ufficio, collaborando, con ogni impegno, per il buon funzionamento del reparto e per il migliore rendimento del personale;

b) Il più elevato in grado o il più anziano dei sottufficiali in sottordine, che disimpegna la carica di vice comandante, oltre a quanto sopra prescritto, coadiuva in modo particolare il comandante della stazione e si tiene al corrente della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica della giurisdizione, in modo da essere in grado di ben disimpegnarsi nel comando interinale della stazione, durante le assenze del titolare.

Conviene ora riportare, qui di seguito, le considerazioni del T.A.R. del Lazio che hanno generato l'accoglimento dei ricorsi proposti dai sottufficiali dei carabinieri, in relazione all'equiparazione delle funzioni da loro svolte con quelle attribuite agli ispettori ed ai sovrintendenti capo della polizia di stato.

Testualmente:

" così individuati i riferimenti normativi relativi alle funzioni affidate dal nuovo ordinamento per i sovrintendenti e gli ispettori, può ora verificarsi analiticamente la comparazione con le funzioni che il regolamento organico ed il regolamento generale per l'Arma dei Carabinieri; nonché il testo unico delle leggi di P.S. e relativo regolamento affidano ai vari gradi dei sottufficiali dei carabinieri."

" la prima comparazione è quella tra la qualifica di sovrintendente capo ed il grado di vicebrigadiere. Entrambi sono ufficiali di P.G. ed agenti di P.S. ed entrambi svolgono compiti specifici in relazione al personale dipendente.

I sovrintendenti, in generale, svolgono compiti di addestramento del personale (art.17 D.P.R. 335/82), mentre i vicebrigadieri sono diretti istruttori degli appuntati e carabinieri (n.4 regolamento), nei confronti dei quali svolgono compiti di formazione e di istruzione, del tutto simili a quelli svolti dal personale del ruolo degli ispettori (art.26 D.P.R. 335/82): sembra per tanto che per tale aspetto le mansioni svolte da vicebrigadieri siano addirittura superiori a quelle svolte dai sovrintendenti.

Il sovrintendente capo, oltre ad avere le mansioni attribuite ai sovrintendenti di qualifica inferiore, ha il comando normale di posti di polizia o di unità equivalenti.

Il vicebrigadiere ha il comando normale dei posti fissi carabinieri (n.20 regolamento), sicuramente equivalenti ai posti di polizia di cui all'art.31 n.5 legge 121/81.

Per di più il vicebrigadiere può comandare interinalmente la stazione dei carabinieri: ha dunque funzione di comando, sia pure interinale, di quella che l'art.19 del regolamento dell'Arma definisce l'unità operativa elementare che, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, provvede al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico e cura l'osservanza delle leggi.

Entrambe le figure dunque svolgono normalmente compiti di attività investigativa di polizia giudiziaria e di ordine pubblico, con la differenza che, in quest'ultimo settore, le mansioni attribuite al vicebrigadiere sono senza dubbio più impegnative e complesse: basti a tal fine considerare che gli specifici compiti previsti dagli artt.22 e 24 del T.U.L.P.S., unitamente agli artt.24-26-e 27 del relativo regolamento, sono demandate rispettivamente ai soli ufficiali funzionari di P.S. ovvero - in loro assenza - agli ufficiali o sottufficiali dei carabinieri .

Sintomatica appare a tal fine la circostanza che, nell'ipotesi di una riunione pubblica da sciogliere, la dove siano presenti contemporaneamente un ispettore capo ed un vicebrigadiere, sia quest'ultimo a dovere dare ordini, cui deve sottostare anche l'ispettore.

In definitiva, tra le mansioni concretamente attribuite alle due figure professionali dai rispettivi ordinamenti risultano sicuramente equivalenti, se non addirittura superiori, sia pure per taluni specifici aspetti, quelle svolte dai vicebrigadieri."

" La seconda comparazione riguarda il ruolo degli ispettori, nelle quattro qualifiche da vice ispettore ad ispettore capo, con i gradi che vanno, rispettivamente, da brigadiere a maresciallo maggiore (e maresciallo maggiore aiutante).

L'attenzione va innanzi tutto rivolta alle normali mansioni attribuite ai suddetti sottufficiali quali comandanti di stazione. Il profilo professionale del sottufficiale a tale incarico preposto è fissato dal n.47 del regolamento dell'Arma (che è stato sopra esaminato).

Ciò premesso, e puntualizzato che le stazioni, secondo la loro importanza, sono comandate, rispettivamente, da maresciallo o da brigadiere (n.22 regolamento), non può dubitarsi che i compiti tipici inerenti la funzione di comando sono senz'altro equivalenti, se non addirittura superiori, a quelli attribuiti al ruolo degli ispettori dall'art.26 del D.P.R.335/82.

Ed invero, i suddetti marescialli e brigadieri svolgono, per normale attribuzione d'istituto, compiti non soltanto di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria (con particolare riguardo all'attività investigativa) in tutto e per tutto simili a quelli svolti dagli ispettori, ma altresì funzioni amministrative connesse alla responsabilità di comando, sconosciute invece a questi ultimi.

Né va poi dimenticato che il decreto delegato per gli ispettori principali e capo prevede la semplice possibilità di sostituzione del titolare nella direzione di uffici o reparti, mentre marescialli e brigadieri comandano normalmente uffici o reparti, quali ad esempio le sezioni di polizia giudiziaria in sedi di Tribunale o Pretura, i Nuclei Radio mobili, i nuclei operativi, reparti cinofili, sommozzatori ed elicotteri, i nuclei antisofisticazioni e sanità ed i nuclei presso gli ispettorati provinciali del lavoro.

Conseguentemente, ritenuta in fatto la sicura affinità tra le figure professionali, reputa il Collegio del tutto razionale la comparazione prospettata dai ricorrenti, tenuto conto che il ruolo degli ispettori si articola in quattro qualifiche, ciascuna delle quali risponde, per grado di importanza e per normale sviluppo di carriera, ai quattro correlativi gradi dei sottufficiali dei carabinieri.

In sostanza, il livello apicale deve essere riconosciuto alla figura apicale dei sottufficiali dei carabinieri, corrispondente a quella del ruolo degli ispettori (maresciallo maggiore = ispettore capo), il livello intermedio alla figura intermedia (maresciallo capo = ispettore principale) il livello più basso alle tre restanti figure (nell'ordine: maresciallo ordinario- brigadiere - vicebrigadiere = ispettore - vice ispettore - sovrintendente capo).

In definitiva, la similarità delle mansioni e tutte le altre circostanze sopra indicate, rendono pienamente persuasi della esattezza della equiparazione indicata."

Da ultimo, ma non per questo meno importante, anzi, si ribadisce quanto enunciato nella premessa al regolamento generale per l' Arma dei Carabinieri, riguardo alla **libertà di azione, spirito di iniziativa e senso di responsabilità** richiesti a ciascun Carabiniere, di ogni grado, anche e soprattutto agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri.

E' dovere assoluto di lasciare a ciascuno dei propri dipendenti libertà di azione corrispondente alle attribuzioni ed alle responsabilità di ognuno; poiché l' iniziativa e, conseguentemente, la prontezza nel decidere; il sapere operare secondo il proprio giudizio anche quando manchino gli ordini, o quelli ricevuti non corrispondano più alla situazione; il saper affrontare serenamente le responsabilità delle proprie decisioni, sono doti che non possono manifestarsi in chi abbia contratta l' abitudine a nulla fare senza avere ricevuto l' ordine del superiore o ad operare sempre secondo minute prescrizioni intese a regolare ogni suo atto.

L' iniziativa è virtù di coloro che hanno fiducia in se stessi ed affinché tale fiducia prenda salde radici è necessario lasciare che i dipendenti, nei limiti delle loro attribuzioni e dello scopo da raggiungere, si regolino secondo il proprio criterio.

Il senso della responsabilità è forte incitamento ad operare ed a porre nell' adempimento dei propri doveri tutto lo slancio di cui si è capaci.

E perciò anche il semplice carabiniere è perfettamente convinto che egli è **personalmente ed unicamente responsabile delle sue azioni.**

LA LEGGE 15/12/1990 NR. 395

Tale legge, ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria, sancisce lo scioglimento del Corpo degli Agenti di Custodia e del ruolo delle vigilatrici penitenziarie, facendo transitare il predetto personale nella Polizia Penitenziaria, che è forza di polizia, ferme restando le proprie attribuzioni, ai sensi dell' art. 1 della Legge, in relazione all' art. 16 della Legge 121/81.

Nell' art. 6 il personale del Corpo di polizia penitenziaria, viene suddiviso nei ruoli degli ispettori, sovrintendenti ed assistenti-agenti.

Nell'articolo 14 viene regolato l'ordinamento del personale, con delega al governo per l'emissione di specifici decreti, con previsione, alla lettera a), delle seguenti qualifiche per i singoli ruoli:

- 1) assistenti ed agenti: agente - agente scelto - assistente ed assistente capo;
- 2) sovrintendenti: vice sovrintendente - sovrintendente - sovrintendente capo;
- 3) ispettori : vice ispettore - ispettore - ispettore capo.

Alla lettera b) vengono determinate le attribuzioni:

- 1) al personale appartenente al ruolo degli assistenti-agenti sono attribuite mansioni esecutive in ordine ai compiti istituzionali, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute; agli agenti scelti ed agli assistenti possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di più agenti in servizio di istituto, nonché eventuali incarichi specialistici; gli appartenenti al ruolo assistenti/agenti sono agenti di P.S. ed agenti di P.G.;

2) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite funzioni rientranti nello stesso ambito di quelle previste nel numero precedente, ma implicanti in maggiore livello responsabilità nonché funzioni di coordinamento di unità operative a cui detto personale impartisce disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono agenti di P.S. e ufficiali di P.G.;

3) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite mansioni di concetto che richiedono adeguata preparazione professionale e conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario nonché specifiche funzioni nell'ambito del servizio di sicurezza e nell'organizzazione dei servizi d'istituto secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'istituto; sono altresì attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unità operative e la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attività per i risultati conseguiti; gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono agenti di P.S. ed ufficiali di P.G..

Sempre nell'articolo 14, lettera C), sono indicate le modalità di transito nei nuovi ruoli per il personale del disciolto corpo degli agenti di custodia, ovvero le guardie e guardie scelte nelle qualifiche di agente e agente scelto, gli appuntati nella qualifica di assistente.

Al nr. 3 per gli appuntati scelti ufficiali di P.G. è previsto il transito nei sovrintendenti, mentre i restanti appuntati scelti nella qualifica di assistente capo. Vicebrigadieri e brigadieri con meno di 5 anni di anzianità di grado nella qualifica di sovrintendente, mentre i brigadieri con oltre 5 anni di anzianità nella qualifica di sovrintendente capo. Per i marescialli dei tre gradi il transito nel ruolo degli ispettori con le seguenti modalità: i marescialli maggiori nella qualifica di ispettore capo, i marescialli capi ed ordinari nelle qualifiche di ispettore e vice ispettore, previo superamento di un concorso interno per titoli e colloquio, con previsione, per chi non lo superi ovvero lo superi ma si trovi in soprannumero rispetto all'organico previsto, di rivestire la qualifica di sovrintendente capo.

Anche per le vigilatrici a seconda dell'anzianità, sono previste immissioni nei vari ruoli e qualifiche.

Al nr. 8 è previsto che marescialli e vigilatrici che transitino nel ruolo degli ispettori debbano frequentare un corso di aggiornamento di almeno 2 mesi.

Alla lettera e) viene previsto che l'accesso al ruolo dei sovrintendenti avvenga mediante concorso interno per esame teorico - pratico, al quale sono ammessi gli agenti ed assistenti con almeno 4 anni di servizio e superino successivamente un corso di formazione tecnico-professionale.

Inoltre alla lettera n) viene previsto che per l'accesso ai ruoli della polizia penitenziaria siano richiesti i medesimi requisiti psico-fisici per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e che tale accesso avvenga per concorso pubblico; il titolo di studio previsto per i concorsi da agente e quindi interno per vice sovrintendente è la licenza media inferiore, mentre per l'ammissione al concorso per il ruolo degli ispettori il diploma di scuola media superiore.

Nell'art.25 é esaminata la posizione degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, per i quali viene costituito apposito ruolo ad esaurimento, ma al numero 8 lettera a) viene concessa delega al Governo per l'emanazione di norme che consentano agli ufficiali il passaggio, conservando le posizioni giuridiche ed economiche raggiunte in altre forze armate dello Stato o in altre forze di polizia.

Pare fondamentale quanto enunciato dall'art.40, trattamento giuridico ed economico del personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria: al primo comma viene stabilito che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria é attribuito **lo stesso trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della polizia di stato, in base alla legge 1/4/1981 n.121, ai relativi decreti legislativi ed alle altre norme in materia.** Al medesimo personale spetta altresì il corrispondente trattamento economico della polizia di Stato, se non inferiore a quello attualmente goduto.

Nel successivo comma secondo viene dato mandato al Governo di operare l'equiparazione tra le qualifiche della polizia di Stato e quelle dell'Amministrazione penitenziaria.

Infine all'art.42 vengono abrogate tutte le norme che limitino o condizionino il diritto a contrarre matrimonio per il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia o che impediscano l'accesso al Corpo ai coniugati.

Nelle tabelle allegate é da ultimo ribadita l'equiparazione tra i ruoli e le qualifiche della polizia penitenziaria con la polizia di Stato, anche per il trattamento economico, che é letterale : mancano cioè le qualifiche di sovrintendente principale e di ispettore principale.

DIFFERENZE RISCONTRATE DALL' ANALISI COMPARATA TRA CC E P.S.

1. RUOLO APPUNTATI E CARABINIERI.

Per la polizia di Stato l'accesso avviene per concorso pubblico, periodicamente bandito dal Ministero dell'Interno, con requisiti di titolo di studio scuola media inferiore e l'età compresa tra i 18 anni ed i 30 anni.

Per i Carabinieri avviene per arruolamento periodico, con stessi requisiti di titolo di studio ed età compresa dai 17 ai 26 anni, elevata a 28 per coloro che hanno assolto l'obbligo di leva.

In tutti e due i casi si raggiunge la nomina alla qualifica iniziale di agente o carabiniere (con pari attribuzioni e pari trattamento economico al V livello retributivo) al termine del corso della durata effettiva di 6 mesi.

La differenza, penalizzante per l'Arma, sta nel fatto che dopo il corso nella polizia di Stato si viene nominati agenti in prova per un ulteriore periodo di 6 mesi, al termine del quale (quindi dopo un anno dall'incorporazione) si viene nominati (ovviamente non demeritando) agente, con rapporto di impiego stabile e duraturo con l'Amministrazione; il carabiniere contrae invece all'atto dell'arruolamento una ferma della durata di 4 anni, al termine della quale, ove riunisca i requisiti e dietro domanda dell'interessato, ottiene il passaggio in servizio permanente (legge 1/2/89 n.53).

Inoltre il reclutamento per la polizia di Stato avviene su base regionale e non vi sono regolamenti che limitino le possibilità d'impiego dell'agente nello stesso comune ove abbia risieduto ovvero ove risiedano i familiari ed altro. Come è noto, invece, al riguardo esistono specifiche limitazioni per l'Arma.

Per quanto concerne il periodo minimo di servizio di 4 anni prima del quale non è possibile avanzare domande di trasferimento, questo è comune alle Amministrazioni.

Senza voler qui entrare nel merito, pare senza dubbio doveroso sottolineare la differenza di trattamento esistente tra il personale, anche perché l'appartenente alla polizia di Stato non solo non ha limitazione alcuna per contrarre matrimonio e per eventualmente continuare a prestare servizio nella sede ove abbia abitato il coniuge, ora addirittura, può partecipare al concorso anche da coniugato/a.

Per quanto concerne il successivo avanzamento di carriera, ovvero per i gradi di carabiniere scelto (agente scelto), appuntato (assistente) ed appuntato scelto (assistente capo), la progressione è omogenea, ovvero dopo 5, 10 e 15 anni di servizio.

Con riguardo in questo capitolo al ruolo iniziale, per la polizia di Stato la progressione verso il ruolo dei sovrintendenti avviene **esclusivamente** per concorso interno riservato al personale del ruolo agenti-assistenti con almeno 4 anni di servizio.

I vincitori del concorso frequentano un corso di aggiornamento e formazione tecnico-professionale presso l'istituto per sovrintendenti della durata di mesi 6.

Per quanto riguarda i carabinieri, attualmente per il ruolo appuntati-carabinieri, oltre alla partecipazione al concorso pubblico per il corso biennale allievi sottufficiali, nel quale beneficiano di una maggiorazione di punteggio pari a 0,5 punti per ogni anno di servizio prestato, viene bandito altro concorso riservato ai soli appuntati, con successiva frequenza di un corso della durata di mesi 3 presso la Scuola sottufficiali.

Stante quanto sopra, mentre nella progressione di carriera per il conseguimento del grado di appuntato scelto, qualifica apicale del ruolo, non si riscontrano sperequazioni, quanto di seguito evidenziato pare favorire il personale della polizia di Stato:

- a. l'incorporazione avviene per concorso pubblico e non per arruolamento e la partecipazione è estesa anche ai coniugati;
- b. il rapporto d'impiego con l'Amministrazione dello Stato è conseguito dopo un anno dall'incorporazione per la polizia e dopo 4 anni di "preariato" per i carabinieri;
- c. la progressione di carriera verso il superiore ruolo dei sovrintendenti è senz'altro più favorevole rispetto alle analoghe possibilità per i carabinieri verso il ruolo dei sottufficiali.

Bisogna a questo punto fare almeno due considerazioni a fattor comune:

1) Nella trattazione di un singolo ruolo, tenendo conto che pare ormai irrinunciabile una progressione di carriera, non si può non tenere conto, quindi, anche delle modalità di immissione nella categoria superiore.

Perciò bisognerà senz'altro, anche senza andare poi nel merito specifico, occuparsi anche del ruolo ufficiali.

2) Sono espressamente previsti anche avanzamenti di carriera per meriti di servizio; siccome tale evento provoca, ovviamente, non solo un mero vantaggio gerarchico rispetto a persone di analoga anzianità, ma conseguentemente miglioramenti nel trattamento economico e nella possibilità di progressione di carriera, è auspicabile che non si lasciasse tale problematica alla discrezionalità della singola Amministrazione con differenze tra polizia di Stato e carabinieri, ma che si chiariscano e se ne uniformino i criteri.

2. RUOLO SOTTUFFICIALI.

Nonostante l'enunciazione della legge n.121 dell'1/4/1981 con annesse tabelle di equiparazione, l'emanazione dei successivi decreti delegati nn.335 e 336 del 24/4/1982, venne emanata la legge n.212 del 10/5/1983 (G.U. n.139 del 23/5/1983), sullo stato giuridico dei sottufficiali, riguardante, purtroppo, anche l'Arma dei carabinieri.

Da una seppure superficiale lettura della medesima, ferma rimanendo l'iniziale ed errata (come sancito da organi giurisdizionali a seguito del favorevole esito dei ricorsi) equiparazione dei sottufficiali ai sovrintendenti pare che ad ipotetico vantaggio per l'Arma ci sia solamente la costituzione del r.t.o. per gli ufficiali, ovvero la possibilità per i marescialli maggiori in possesso di determinati requisiti, ma non del titolo di studio, di accedere al ruolo ufficiali, in una speciale "sotto categoria", previo concorso e frequenza di un corso di aggiornamento presso la Scuola Ufficiali.

In pratica si consentiva, rapportandolo alla Polizia di stato, a determinati sovrintendenti capo, di transitare nel ruolo dei commissari come vice commissario, (attesa l'equiparazione stipendiale tra il tenente ed il vice commissario) ferma però restando l'assoluta lentezza della carriera degli ufficiali r.t.o. rispetto alla norma, comunque penalizzante sicuramente l'ufficiale rispetto al funzionario.

Il problema non si pone più in quanto il r.t.o. è stato abolito dall'art.2 comma 1 lettera e) della legge n.217 del 28/2/1992 (G.U. n.57 del 9/3/1992).

La carriera del sottufficiale, rispetto a quella del sovrintendente, è assolutamente più lunga, laboriosa e tormentata poiché, innanzitutto, sono differenti le modalità di accesso, è differente la durata del corso, sono maggiori i gradi nei quali è articolata e sono diverse e più penalizzanti le modalità di avanzamento.

Il sovrintendente può raggiungere il massimo della carriera in undici anni e sei mesi mentre il sottufficiale può raggiungerlo in diciotto anni e sei mesi. Essendo tale differenza di 7 anni, non si raggiunge una perequazione anche volendo tener conto che nella Polizia di Stato per partecipare al concorso sono necessari 4 anni di servizio da agente e non considerare il fatto che nei Carabinieri la durata del corso è tre volte maggiore (18 mesi anziché 6).

Va da se che ciò non costituisce una mera sperequazione di carriera, ma incide sensibilmente anche sul trattamento economico.

Nel dettaglio:

a. SOVRINTENDENTI: Concorso interno per assistenti-agenti con almeno 4 anni di servizio, corso della durata non inferiore a mesi 6, al termine del quale si consegue la nomina a vice sovrintendente; dopo tre anni di permanenza nel grado, nomina a sovrintendente; dopo cinque anni di permanenza nel grado, nomina a sovrintendente principale; dopo tre anni di permanenza nel grado, a seguito di scrutinio per merito comparativo, ovvero cinque anni nei restanti casi si consegue la nomina a sovrintendente capo (capo IV, art. 16 e segg. D.P.R. 335 del 24/4/82 - G.U. n. 158 del 10/6/1982).

In sintesi, dalla data d'inizio del corso al conseguimento della qualifica apicale di sovrintendente capo, trascorrono nel migliore dei casi 11 anni e 6 mesi, altrimenti 13 anni e 6 mesi.

Pur non esistendo nella polizia di Stato le qualifiche di maresciallo maggiore aiutante e M.M. c.s., il sovrintendente capo con cinque anni di anzianità di grado raggiunge lo stesso livello retributivo del Mar. Mag. a.; quindi, volendo tener conto della ipotetica qualifica di Mar. Mag. a., nella polizia di Stato, i sovrintendenti raggiungono il massimo della carriera in 16 anni e 6 mesi ovvero in 18 anni e 6 mesi.

Chiaramente agli 11 anni e 6 mesi o altro periodo maggiore appena esaminato, vanno aggiunti i 4 anni di servizio prestati da agente, raggiungendo così l'anzianità globale, per un cittadino che abbia scelto tale carriera nella polizia di Stato, di 15 anni e 6 mesi o di 18 anni e 6 mesi, elevata di 5 anni per l'ipotetica qualifica di aiutante.

Non esistono nel ruolo modalità particolari di avanzamento o limiti quali la prima, seconda e terza valutazione, ovvero frequenze di ulteriori corsi, come quello di I.G.P. (istruzione generale professionale) tra i gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo, tra l'altro ambedue compresi nell'unica qualifica di sovrintendente principale.

b. SOTTUFFICIALI: Concorso pubblico al quale si può partecipare già dall'età di 17 anni e frequenza del corso c.d. "biennale" della durata di mesi 18, oppure concorso per gli appuntati e frequenza di un corso di mesi 3.

Al termine del corso nomina a vicebrigadiere; dopo 18 mesi di permanenza nel grado, nomina a brigadiere.

Dopo 7 anni e 6 mesi di permanenza nel grado, avanzamento al grado di maresciallo ordinario con la promozione di un terzo dell'aliquota, con rinvio per gli altri all'anno successivo con ulteriore rinvio di un altro anno per l'ultimo terzo, con conseguente perdita di uno o due anni di anzianità e relativa permanenza nel grado di brigadiere per 8 anni e 6 mesi o 9 anni e 6 mesi.

Dopo 4 anni di permanenza nel grado di maresciallo ordinario, ad anzianità, previa frequenza e superamento del corso di istruzione generale professionale, tenuto nell'ultima parte, presso la scuola sottufficiali, nomina al grado di maresciallo capo.

Dopo 4 anni di permanenza nel grado di maresciallo capo, nomina al grado di maresciallo maggiore, con la promozione di un terzo dell'aliquota, con rinvio per gli altri all'anno successivo con ulteriore rinvio di un altro anno per l'ultimo terzo, con conseguente perdita di uno o due anni di anzianità e relativa permanenza nel grado per 5 o 6 anni.

Dopo ulteriori 5 anni di permanenza nel grado di maresciallo maggiore, nomina a maresciallo maggiore aiutante previa valutazione della commissione di avanzamento.

Innanzitutto si nota come è in ipotesi possibile addirittura la perdita di 4 anni di anzianità nel corso della carriera pur non avendo demeritato.

Lo sviluppo della medesima, ancorché con possibile inizio diretto (senza la necessità di permanere nel ruolo carabinieri), a far data dall'inizio del corso, è di 18 anni e 6 mesi nella migliore della ipotesi, altrimenti può essere elevato a 22 anni e 6 mesi, ma solo per il raggiungimento del grado apicale di maresciallo maggiore, che per il conseguimento della qualifica di aiutante a tali periodi vanno aggiunti 5 anni di permanenza nel grado, arrivando così a 23 anni e 6 mesi o 27 anni e 6 mesi.

c. ISPETTORI: Accesso al ruolo mediante concorso pubblico riservato ai cittadini in possesso di diploma di scuola media superiore e corso della durata teorica di mesi 18, in pratica fino ad ora della durata di mesi 9, oppure attraverso altro concorso interno riservato ai sovrintendenti, con corso di aggiornamento di durata notevolmente inferiore e possibilità di riassegnazione allo stesso ufficio o reparto e senza titolo di studio.

Al termine del corso nomina a vice ispettore; dopo 5 anni di servizio, compreso il corso, ovvero, in linea teorica, dopo 3 anni e 6 mesi di permanenza nella qualifica, oppure 4 anni e 3 mesi come in pratica dovrebbe avvenire, nomina ad ispettore.

Dopo 5 anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore, promozione ad ispettore principale, subordinata alla vacanza dei posti nella detta qualifica superiore.

Dopo 5 anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore principale, eventuale promozione ad ispettore capo.

Pertanto lo sviluppo di carriera potrebbe avvenire in 15 anni esatti, a partire dall'inizio della frequenza del corso.

Come abbiamo visto dall'esame dei decreti delegati nn. 335 e 336 del 1982 e della stessa legge 121/81, le funzioni svolte dai sovrintendenti, purtroppo, non sono pari a quelle svolte dai sottufficiali, tanto che i noti ricorsi giurisdizionali hanno sancito l'equiparazione delle funzioni attribuite ai secondi con quelle riconosciute, attraverso gli stessi decreti delegati, al ruolo degli ispettori.

La legge 6/3/1992 n. 216 ha però stabilito un ulteriore agganciamento a tale nuovo trattamento economico anche per i sovrintendenti, oltre ad un innalzamento del livello retributivo, delle qualifiche iniziali del ruolo appuntati-carabinieri ed assistenti-agenti, creando così, almeno temporaneamente, una compressione, per quanto riguarda la polizia, tra i ruoli ispettori e sovrintendenti, quasi ricacciando i primi in basso, comprendendo tutte ed otto le qualifiche dei due ruoli nei cinque gradi dei sottufficiali e dei carabinieri.

Analoga compressione si è verificata per il ruolo della base in quanto dal grado di carabiniere (agente) a quello di appuntato scelto (assistente capo) viene corrisposto il V livello retributivo.

3. RUOLO UFFICIALI.

Attesa l'abolizione del r.t.o. riservata ai marescialli maggiori, sancita dall'art.2 della legge 28/2/1992 nr. 217, le modalità di accesso al ruolo degli ufficiali rimangono tre:

a. Attraverso i corsi regolari dell'Accademia, con frequenza di apposito concorso pubblico, riservato a tutti i cittadini di età non superiore ai 21 anni in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, per il superamento del quale, però, sono necessarie approfondite conoscenze tecnico-scientifiche, in luogo di quelle giuridiche, sicuramente più attinenti al servizio d'istituto e penalizzanti il personale appartenente al ruolo dei sottufficiali, che beneficia solamente dell'elevazione a 27 anni del limite di età per la partecipazione, non può far valere l'esperienza maturata attraverso il servizio prestato.

Ammessi alla frequenza del biennio presso l'Accademia di Modena, si consegue la nomina a sottotenente (assimilabile -evidentemente- alla qualifica di aspirante vice commissario, raggiunta dal personale della polizia di Stato al termine del primo biennio presso la Scuola superiore di polizia).

Al termine del secondo biennio, svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri di Roma, si matura la promozione al grado di tenente (vice commissario) in servizio permanente effettivo, nel ruolo normale (art. 2 legge 217/92).

b. Servizio quale ufficiale di complemento di prima nomina col grado di sottotenente, a seguito di concorso bandito dall'Esercito, per i giovani in possesso di diploma di scuola media superiore, con frequenza della parte iniziale del corso presso la scuola dell'Esercito, quindi breve corso presso la scuola ufficiali carabinieri. Il servizio di leva è della durata di 15 mesi (comprensivi del corso), con possibilità di ulteriore trattenimento in servizio, per altri due anni, sempre col grado di sottotenente di complemento.

c. Concorso riservato agli ufficiali di complemento ed ai brigadieri con 7 anni di anzianità nel grado, in possesso di diploma di scuola media superiore o marescialli entro i 40 anni (anche con la sola licenza media inferiore), con posti distintamente assegnati ai primi ed ai secondi, all'esito del quale viene conseguita la nomina al grado di sottotenente e successiva frequenza, con tale grado, di 9 mesi di corso presso la Scuola Ufficiali Carabinieri.

Dopo la nomina a sottotenente, per i casi di cui alle lettere a) e c), occorrono due anni di permanenza nel grado predetto per la nomina a tenente (vice commissario). Innanzi tutto si deve rilevare come i vincitori del concorso di cui alla lettera c) rivestono per un anno e tre mesi il citato grado di sottotenente, che non trova riscontro nella polizia di Stato, prestando regolarmente servizio, con mansioni proprie della carriera direttiva. Per i frequentatori dell'Accademia, la permanenza nel grado di sottotenente si assorbe con la frequenza del corso presso la Scuola Ufficiali.

Per la promozione al grado di capitano (commissario) occorrono 3 anni di servizio da tenente. Conseguito il grado di capitano, occorrono per la promozione a maggiore (commissario capo) circa 10 anni di servizio, con frequenza e superamento del corso d'istituto. Conseguita la nomina a maggiore, occorrono 4 anni di permanenza nel grado per il conseguimento del grado di tenente colonnello (vice questore aggiunto).

Analizzando l'iter della carriera del ruolo dei commissari, si nota che questa è sicuramente più rapida e vantaggiosa, quindi, anche dal punto di vista economico, rispetto a quella degli ufficiali. Infatti, da vice commissario a commissario occorrono 2 anni, mentre da tenente a capitano ne occorrono 3, da commissario a commissario capo occorrono 3 anni e 6 mesi, mentre da capitano a maggiore ne occorrono almeno 10, senza contare il corso d'istituto e l'obbligo del comando di compagnia; infine, da commissario capo a vice questore aggiunto occorrono 4 anni, così come ne occorrono per la promozione da maggiore a tenente colonnello.

Però si noterà come, considerando due persone che, in possesso dei medesimi requisiti del diploma di scuola media superiore e di età, poniamo, di 20 anni, vincano, rispettivamente, il concorso per la frequenza della Scuola superiore di Polizia e per l'Accademia ramo Carabinieri, ambedue raggiungono la nomina a vice commissario o tenente dopo 4 anni di corso, a 24 anni di età, ma poi, mentre il primo raggiunge la qualifica di vice questore aggiunto dopo 9 anni e 6 mesi dalla nomina a vice commissario, senza alcun obbligo di comando di compagnia (o equiparato) e frequenza di corso, all'età di 33-34 anni, il secondo raggiunge il grado di tenente colonnello nella migliore delle ipotesi dopo 19 anni di servizio da ufficiale nei vari gradi intermedi, comando di compagnia e frequenza del corso d'istituto.

Chi intraprende tale carriera nei Carabinieri è quindi svantaggiato almeno di 8 anni e 6 mesi.

Per completezza pare necessario anche esaminare le successive opportunità di carriera offerte a tale personale, ovvero le modalità per la polizia di accesso al ruolo dei dirigenti (qualifica di 1° dirigente), per i carabinieri al grado di colonnello.

Al capo VII all' art. 40 del D.P.R. n. 335 del 24/4/1982 è sancito che la nomina a primo dirigente si consegue mediante un corso di formazione dirigenziale della durata di 6 mesi (art. 41 D.P.R. nr. 335/82), con esame finale, al quale sono ammessi i vice questori aggiunti o, comunque, gli appartenenti al ruolo dei commissari che abbiano raggiunto l'anzianità di permanenza nel ruolo stesso di 9 anni e 6 mesi. L'ammissione al corso è subordinata ad un concorso interno per titoli di servizio ed esami a sua volta subordinato, nel numero dei posti disponibili, alle vacanze organiche nella qualifica di primo dirigente.

I tenenti colonnelli debbono permanere nel grado per un periodo di massima fra gli 8 e i 10 anni, incluso un periodo minimo di comando, per poter partecipare al concorso interno a scelta per la promozione al grado di colonnello a ruolo chiuso ed a vacanza organica. Anche se giudicati idonei, pertanto, ove non vi sia la disponibilità di posti organici, come avviene per la maggior parte di essi, permangono fino alla fine della carriera nel grado di tenente colonnello, senza alcuna prospettiva.

Ma senza voler entrare addirittura nel merito della carriera dirigenziale e rimanendo a quella direttiva, non si può non notare la sperequazione per quanto concerne lo sviluppo della carriera a danno dei carabinieri.

In estrema sintesi, nella polizia di stato si accede alla carriera direttiva o con diploma di laurea specifico (giurisprudenza e scienze politiche) e corso di 9 mesi, oppure frequentando l'istituto superiore di polizia, di durata quadriennale con accesso per i diplomati, concorso e corso di studio di materie giuridiche, oltre che tecnico professionale.

Nei carabinieri giova ancora una volta ribadire che l'accesso ai corsi regolari d'accademia, che poi hanno uno svolgimento su materie giuridiche e tecnico-professionali, è vincolato ad un concorso di natura tecnico scientifica.

L'unico auspicio è che venga con urgenza reso obbligatorio il diploma di laurea in discipline giuridiche per l'accesso al ruolo degli ufficiali, i quali di fatto oggi vengono dimessi dalla Scuola Ufficiali con pochi esami da sostenere per il conseguimento di tale titolo accademico.

Inoltre esistono possibilità per i giovani addirittura di espletare servizio di leva quale ufficiale, seppure di complemento, col requisito del solo diploma, anche con la possibilità di transito nel s.p.e., a seguito di concorso e di corso applicativo di 9 mesi, come per gli idonei brigadieri diplomati, e per i quali è richiesta l'anzianità da brigadiere di 7 anni (N.B.: corso sottufficiali di 18 mesi, più 18 mesi da vicebrigadiere e 7 anni da brigadiere comportano ben 10 anni di servizio) ovvero il grado di maresciallo, con limitazione ad un massimo di 40 anni di età, ma sola licenza media inferiore quale titolo di studio richiesto.

Così facendo si crea un apparente vantaggio rispetto alla polizia di Stato, che non ha concorso analogo riservato a sovrintendenti od ispettori, ma pare anche anacronistico il fatto che il servizio di prima nomina di un sottotenente venga ritenuto maggiormente rilevante dell'esperienza accumulata da un sottufficiale, che è anche penalizzato rispetto all'età in cui può partecipare al concorso.

Si verifica, cioè, che, a parità del titolo di studio, con 18 mesi di corso si diventa sottufficiali, mentre con circa un terzo si viene nominati sottotenenti, con possibilità di transito in s.p.e. con l'analogo concorso per i sottufficiali, ma maggior numero di posti riservati (circa il doppio).

Attualmente nella Guardia di Finanza la possibilità di concorrere quale ufficiale di complemento è riservata ai soli laureati in economia e commercio e giurisprudenza.

CONCLUSIONI E PROPOSTE

1. CANONI FONDAMENTALI

- a) assoluta omogeneità tra le forze di polizia, sia per quanto riguarda le modalità di accesso (per concorso e non per arruolamento), la durata dei corsi, del periodo di prova, degli sviluppi di carriera e del trattamento economico;
- b) possibilità di effettivo sviluppo della carriera con transito nella categoria superiore, con raggiungimento del grado o della qualifica apicale di ciascun ruolo in circa 15 anni, in modo da garantire, per un periodo di servizio di circa 30 anni anche un certo sviluppo di carriera nel ruolo immediatamente superiore;
- c) effettivo impiego del personale con incarichi consoni al grado o qualifica rivestita e comunque divieto di impiego in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto;
- d) creazione di profili professionali assolutamente uniformi tra le varie forze di polizia (tenendo conto ovviamente delle varie peculiarità) riguardo le categorie e, all'interno di ciascuno di esse, dei gradi o qualifiche che le compongono anche mediante l'istituzione dei ruoli tecnici indicati nelle leggi 121/81, 395/90 e 217/90 anche per tutto il personale dell'Arma;
- e) per tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare possibilità di:
 - attribuire la stessa denominazione ai ruoli/categorie e alle qualifiche/gradi;
 - istituire distintivi di grado e di qualifica identici (deve essere eliminata l'ingiusta attuale sperequazione: il vice sovrintendente si fregia dei distintivi di grado - o simili - del M.O. pur essendo stato, all'epoca, parificato al vice brigadiere; il sovrintendente - all'epoca parificato al brigadiere - si fregia del grado corrispondente o simile a quello del M.C., ecc.);
- f) previsione che la sentenza del TAR del "Lazio" nr.1219 del 9 luglio 1991, che recepisce i principi dettati dalle sentenze della Corte Costituzionale nr. 277 del 3-12 giugno 1991 e del Consiglio di Stato nr.986/1991 del 26 novembre 1991, costituisca la base fondamentale di sviluppo dell' azione equiordinativa.
- g) abrogazione della normativa vigente eventualmente in contrasto con i canoni sopracitati.

2. CRITERI PER CONSEGUIRE UNA REALE EQUIORDINAZIONE.

La effettiva equiordinazione tra il personale dell'Arma e quello della Polizia di Stato dovrà essere realizzata attraverso le fasi di seguito riportate e sulla base dei sottocitati irrinunciabili criteri:

- a) equiparazione dei sottufficiali dell'Arma al corrispondente personale della P.di S. - per effetto della esecuzione della sentenza del TAR Lazio - da realizzare, prima di compiere qualsiasi altra manovra così come riportato nella seguente tabella:

Polizia di Stato	Carabinieri
Vice sovrintendente	
Sovrintendente	
Sovrintendente Principale	
Sovrintendente Capo	Vice Brigadiere
Vice Ispettore	Brigadiere
Ispettore	Maresciallo Ordinario
Ispettore Principale	Maresciallo Capo
Ispettore Capo	Maresciallo Maggiore - M.Ilo Maggior "A" M.Ilo Maggiore "carica speciale"

- b) previsione che il ruolo dei sovrintendenti per l'Arma venga completato mediante l'inserimento nello stesso degli attuali appuntati scelti U.P.G., secondo la data di anzianità di acquisizione della qualifica (sovrintendente principale coloro che l'hanno conseguita negli anni 1989 e 1990; sovrintendente quelli del 1991 - vice sovrintendente quelli del 1992).

Gli eventuali "scivolamenti" in avanti che dovessero essere richiesti nel corso delle trattative per la realizzazione dell'equiordinazione concertata delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici per il conseguimento di una disciplina omogenea - così come statuito nell'articolo 3 della legge 216/92 - debbono essere effettuati insieme ed a partire dal prioritario allineamento sopra indicato, nell'intesa che il legislatore con l'approvazione della citata "216" ha giustamente provveduto a ben concatenare tra di loro i componenti delle forze di Polizia per scongiurare noiose future rincorse e/o ricorso a rimedi giurisdizionali.

Assoluta necessità di resistere alla tentazione di avviare iniziative tendenti a creare nuove figure inquadrate nei ruoli direttivi cui far accedere gli attuali ispettori della Polizia di Stato, con pretestuose motivazioni di istituire gradi inesistenti presso tale istituzione, in quanto in contrasto con la delega espressa dalla legge 216/92, che non consente di intervenire sul ruolo dei direttivi e soprattutto perchè fonte di ulteriori possibili disallineamenti tra le categorie interessate e conseguenzialmente di motivi di grave malessere e copioso contenzioso.